



# COMUNE DI CUMIANA

PROVINCIA DI TO

---

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.12

L'anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di febbraio alle ore undici e minuti trenta, si sono riuniti il Commissario Straordinario Dottoressa BEVILACQUA MARITA assistita dal Segretario Comunale FERRARA ALESSANDRA e ha assunto la deliberazione avente ad oggetto:

**TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2019 - APPROVAZIONE.**

**RICHIAMATO** il Decreto del Presidente della Repubblica in data 1 febbraio 2019 con il quale è stata nominata per l'Amministrazione provvisoria del Comune di Cumiana fino all'insediamento degli Organi Ordinari, il Commissario Straordinario Dott.ssa Marita BEVILACQUA;

**CONSIDERATO** che al Commissario Straordinario competono i poteri del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e del Sindaco;

**ASSUNTI** i poteri del **CONSIGLIO COMUNALE**

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n° 28 in data 04.09.2014 di approvazione del regolamento comunale inerente l'Imposta Unica Comunale (IUC) – Imposta Municipale Propria (IMU) – Tassa sui Rifiuti (TARI) – Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e ss. mm. e ii.;

### **PREMESSO CHE:**

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n° 147 e ss. mm. e ii, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm. e ii. (cd. Decreto Ronchi);
- l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e ss. mm. e ii., dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- ai sensi del richiamato art. 1, commi 641 e successivi, della L. 147/2013 e ss. mm. e ii., il Piano Finanziario e le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI), da applicare alle utenze domestiche e non domestiche nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile per ciascun anno solare, sono definiti con deliberazione dell'Organo Consigliare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 ha disposto la proroga del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2019/2020/2021, da parte dei comuni, al 31 marzo 2019 con contestuale autorizzazione dell'esercizio provvisorio sino alla predetta data (dapprima prorogato al 28 febbraio 2019 con Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018);

**RICHIAMATO** l'art. 1, commi 641 e successivi della Legge 27 dicembre 2013, n° 147, così come modificati e integrati dagli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n° 16 convertito, con modificazioni, nella L. 2 maggio 2014, n° 68, istitutivo, a decorrere dal 01.01.2014, della Tassa sui Rifiuti (TARI) quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

**VISTI** gli allegati elaborati predisposti dagli uffici comunali competenti in collaborazione con il gestore del servizio rifiuti, ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.:

- piano finanziario,

- relazione sul piano finanziario,
- relazione tecnica relativa alla metodologia utilizzata per la definizione delle tariffe,
- tariffe utenze domestiche,
- tariffe utenze non domestiche,

determinati sulla base delle banche dati dei contribuenti e finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per il corrente anno, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della L. 147/2013 e ss. mm. e ii.;

**CONSTATATO** che in sede di redazione del predetto piano finanziario sono stati, in parte, utilizzati i costi di gestione relativi all'anno 2018, rivalutati con il tasso di inflazione programmato – così come consigliato dalle “Linee guida per la redazione del Piano Finanziario” rese disponibili sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di TARES;

**PRESO ATTO** che nel Piano Finanziario in oggetto sono debitamente indicati i costi derivanti dai crediti “inesigibili” dei previgenti sistemi di prelievo tributario sulla gestione del ciclo dei rifiuti - ai sensi dell'art. 7, comma 9, del D.L. 19 giugno 2015, n° 78 di parziale modifica dei disposti del D.P.R. 158/99 - e che, per quanto attiene la TARSU, regime di prelievo tributario sui rifiuti esistente fino all'anno 2012, non vigeva l'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio con i proventi derivanti dalla tassa, pertanto non risulta possibile (e neppure necessario, né, tantomeno, obbligatorio) procedere con l'imputazione dei predetti costi nel piano finanziario di cui in oggetto;

**VISTO** l'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 che dispone che a decorrere dall'anno 2018 il Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

**CONSIDERATO** che la citata previsione normativa non si riferisce al Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti, ma ai costi rilevanti nella determinazione delle tariffe;

**PRESO ATTO** delle “Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1, della Legge n. 147 del 2013” pubblicate in data 8 febbraio 2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per supportare gli Enti Locali nell'analisi della stima dei fabbisogni standard per la funzione “smaltimento rifiuti”, come riportata nella tabella utile per il calcolo degli stessi fabbisogni standard;

**VISTA** la successiva nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale – Fondazione ANCI) del 16 febbraio 2018, tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni, nonché ad offrire uno specifico applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti;

**CONSIDERATO** che l'adempimento in parola non riguarda i Comuni appartenenti alle Regioni a Statuto Speciale;

**RILEVATO** che al fine di dar conto dell'analisi eseguita dal Comune, si rende opportuno indicare il valore conseguito mediante l'elaborazione ottenuta con l'applicativo messo a disposizione da IFEL (Fondazione ANCI) su specifiche indicazioni del soggetto pubblico che predispone i modelli di rilevazione dei dati tramite l'applicativo SOSE;

**VERIFICATO** che il costo standard complessivo derivante dal calcolo del fabbisogno standard, calibrato sul Comune di Cumiana e ai sensi delle indicazioni di cui al precedente capoverso, ammonta a €. 1.137.148,95;

**ATTESO** che, utilizzando lo strumento e i dati forniti da IFEL e da SOSE, il piano tecnico finanziario del Comune di Cumiana, rielaborato - a fini di omogeneità dei dati posti a confronto - in relazione alle indicazioni dei predetti soggetti pubblici, ha un valore complessivo (IVA compresa) pari ad €. 1.019.679,12;

**EVIDENZIATO** che il costo del servizio igiene ambientale, calcolato da questo Ente con le modalità di cui al precedente capoverso, risulta inferiore al costo standard complessivo derivante dal calcolo del fabbisogno standard di riferimento e che, pertanto, il gettito TARI può legittimamente essere pari all'ammontare del P.E.F. in approvazione con il presente provvedimento;

**PRESO ATTO**, altresì, che il Consorzio Acea ha provveduto a richiedere al SOSE una verifica preventiva dei piani finanziari elaborati e che lo stesso *“ha evidenziato che la situazione generale del consorzio sembra essere non solo in linea con le risultanze del modello, ma si evidenziano anche elementi di maggior efficienza rispetto alla media italiana dei comuni simili.”* (prot. in arrivo n° 0011933 del 10.12.2018);

**ATTESO CHE**, in relazione al disposto normativo soprariportato, l'approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe in materia di TARI rientra tra le competenze dell'Organo Consigliare;

**ESAMINATI** gli elaborati in precedenza elencati, che si allegano alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO** i predetti elaborati conformi alle esigenze di questo Ente e meritevoli, quindi, di approvazione;

**CONSIDERATO** che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2001, n° 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22 dicembre 2011, n° 214, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, che provvede alla loro pubblicazione sul proprio sito informatico in sostituzione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ss. mm. e ii.;

**VISTO** l'allegato parere favorevole del Revisore dei Conti sul presente provvedimento reso con verbale in data 14 febbraio 2019;

**RAVVISATA** la necessità di procedere all'apposizione dell'immediata esecutività al presente atto, attesa l'urgenza di provvedere, al più presto, all'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2019/2020/2021 e dei relativi allegati, del quale il presente provvedimento risulta essere propedeutico, al fine di consentire l'ordinaria gestione dell'Ente;

**VISTI:**

- il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e ss. mm. e ii.;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e ss. mm. e ii.,

**VISTI**, infine, lo statuto e il regolamento di contabilità comunali;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica, resi dai Responsabili dei Settori, contabile e tecnico, resi ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati all'atto originale;

### **DELIBERA**

1. di approvare il Piano Finanziario e le tariffe del Comune di Cumiana in materia di Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2019, così come delineato negli allegati elaborati in premessa elencati e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento, per la parte inerente le tariffe delle utenze domestiche e non domestiche, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per i provvedimenti di competenza, con le modalità in premessa indicate;
3. di dare atto che il predetto piano finanziario sarà trasmesso all'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, presso il Ministero dell'Ambiente, a cura dell'Acea Pinerolese Industriale S.p.A., in qualità di soggetto gestore del servizio rifiuti;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**DELIBERAZIONE C.S. N. 12 DEL 19/02/2019**

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Firmato digitalmente  
BEVILACQUA MARITA

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Firmato digitalmente  
FERRARA ALESSANDRA

---

FERRARA ALESSANDRA